



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

D.M. n. 215

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale tedesca funzionanti presso istituti statali e paritari.

- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
- VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università, e in particolare, l'articolo 1, che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e l'articolo 3, comma 3, lettera a), che ha abrogato l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n.448;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 concernente il regolamento recante norme per il dimensionamento attuale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n. 1, del 2007 e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 13;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 358, del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
- VISTO il decreto del Ministero della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi del corso di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2003, n. 139, concernente le modalità di svolgimento della prima e seconda prova scritta



degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;

- VISTO il Protocollo Culturale tra l'Italia e la Germania del 24 aprile 2002;
- VISTA la nota prot. n. 2781/C29 del 28 aprile 2003 dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, concernente i contenuti della quarta prova e la durata di essa, nonché le materie oggetto del colloquio;
- VISTO l'Accordo tra l'Italia e la Germania, concluso in data 14 ottobre 2004, per l'istituzione di sezioni bilingui in Italia e in Germania;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 marzo 2009, n. 26, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6, concernente modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e criteri e modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 10, concernente regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, che ha, tra l'altro, abrogato l'articolo 2 del decreto n. 139 del 2003;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 39, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2014/2015;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato in pari data, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2014/2015;

DECRETA

Art. 1

Validità del diploma

1. Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale tedesca ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore tedeschi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneità linguistica.



Art. 2

Commissioni giudicatrici

1. Nelle commissioni, che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'articolo 1, è assicurata la presenza di commissari di tedesco per la lingua tedesca e di quello della materia veicolata nella lingua tedesca.
2. E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.

Art. 3

Candidati esterni

1. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso la sezione ad opzione internazionale tedesca, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.

Art. 4

Prove di esame

1. L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio, come di seguito articolati:
 - a) **la prima prova scritta** è disciplinata dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 139 del 2003 (durata 6 ore);
 - b) **la seconda prova scritta**, è disciplinata dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 10, concernente regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, e, nello specifico:
 - 1) per l'indirizzo linguistico si svolge in lingua e letteratura inglese;
 - 2) per l'indirizzo scientifico verte su matematica e informatica;
 - 3) per l'indirizzo classico consiste nella versione dal latino;la durata complessiva della prova è indicata in calce alla prova medesima;
 - c) **la terza prova scritta** è disciplinata dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 429 del 2000;
 - d) **la quarta prova scritta**, in lingua tedesca (durata 6 ore), effettuata il giorno successivo a quello della terza prova scritta, prevede una delle seguenti modalità di svolgimento, a scelta del candidato, tra:
 - 1) discussione di un testo (Texteroerterung), vertente su un brano argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da un testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera letteraria, ecc. Esso si articola in due parti:
 - a. questionario contenente 3 o 4 domande precise e graduali volte a guidare lo studente alla comprensione globale del brano;



- b. proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente a discutere, confutare, riformulare o riassumere una parte o la totalità dell'argomentazione sviluppata nel brano;
- 2) analisi di un testo letterario (Literarische Textanalyse), vertente su un brano attinto dai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve, saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in due parti;
 - a. 2 o 3 domande volte a guidare l'esame metodico del brano;
 - b. 2 e 3 domande di analisi, di interpretazione o di commento, idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano;
- 3) discussione letteraria (Literarische Eroerterung), finalizzata all'accertamento e alla valutazione della personale cultura letteraria;
- e) **il colloquio** è condotto, secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998, tenendo conto che, ai sensi della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in relazione al colloquio la Commissione non può operare per aree disciplinari.

Esso verte, inoltre, sulle seguenti materie:

- 1) tedesco seconda lingua: il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo letterario tratto dalle opere studiate durante l'anno. Esse possono essere costituite da due opere complete o da due raccolte di brani d'autore relativi ad una stessa tematica presente in differenti generi letterari o in periodi storici diversi. Nel corso dell'esposizione il candidato, dopo aver eseguito una lettura sistematica del passo assegnatogli evidenziandone le linee essenziali, risponde alle domande dell'esaminatore sulle varie caratteristiche del testo. Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi;
- 2) storia in lingua tedesca: analisi e commento di documenti di varia natura e presentazione di un argomento scelto nell'ambito del programma effettivamente studiato durante l'ultimo anno a partire dai documenti stessi. Il candidato deve dimostrare di saper selezionare informazioni, evidenziare collegamenti, individuare tematiche e sintetizzare l'argomento a lui proposto. Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi.

Art. 5 *Valutazione*

- 1. La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.
- 2. Nell'ambito della terza prova scritta non si procede all'accertamento delle competenze relative alle discipline oggetto della quarta prova scritta (Lingua e letteratura tedesca e Storia in lingua tedesca).



Art. 6
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato in pari data, relativo ai corsi sperimentali per l'anno scolastico 2014/2015.

Roma, 14 aprile 2015

IL MINISTRO
Stefania Giannini